

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO⁴:

<i>FAMILIARE</i>	<i>DATI ANAGRAFICI</i>	<i>% CARICO</i>	<i>ANNOTAZIONI</i>
1°	C.F.: _____ Cognome _____ Nome _____ Comune di nascita _____ Data di nascita _____	<input type="checkbox"/> 100 % <input type="checkbox"/> 50 %	
2°	C.F.: _____ Cognome _____ Nome _____ Comune di nascita _____ Data di nascita _____	<input type="checkbox"/> 100 % <input type="checkbox"/> 50 %	

¹ Le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilato sono rapportate al periodo di lavoro e variano in funzione del reddito complessivo del contribuente.

² La detrazione spetta al coniuge, non legalmente ed effettivamente separato a condizione che non percepisca, nell'anno di riferimento, redditi superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Nel caso di superamento del predetto limite nel corso dell'anno, la detrazione non compete per l'intero anno.

³ Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili: i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione può essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero essere attribuita al 100% al genitore con reddito più elevato.

A decorrere dall'1.1.2019, il limite di reddito è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni (nell'anno di compimento del 24° anno, opera ancora la soglia di 4.000 euro). Ai fini del raggiungimento delle predette soglie reddituali, non rilevano i redditi assoggettati a tassazione separata o a imposte sostitutive né le borse di studio esenti da Irpef; rilevano invece i redditi assoggettati alla cosiddetta flat tax.

Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente separato ovvero se vi sono figli adottivi o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente o effettivamente separato la detrazione prevista per il coniuge si applica al primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente separato. a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando vi sono figli adottivi, affiliati del solo contribuente.

⁴ Si considerano altri familiari a carico i soggetti, indicati all'art. 433 del C.C. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti, con redditi propri non superiori a € 2.840,51 annui al lordo degli oneri deducibili, a condizione che convivano con il contribuente o percepiscano assegni familiari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; genitori, adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani e unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti; genitori adottanti, nonni, generi, nuore, suoceri, fratelli, sorelle, nipoti e figli maggiorenni che non rientrano nei precedenti punti.

IN CASO DI VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE SOPRAINDICATA IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE RELATIVE MODIFICHE

Data _____

FIRMA DEL DICHIARANTE
